

---

**D. L. n. 132/2014, separazione e divorzio consensuali: addio Tribunali?  
Si va direttamente all'ufficiale dello stato civile.**

Articolo di **Manuela RINALDI**<sup>1</sup>

*Sommario: Introduzione. – 1. La negoziazione assistita. – 2. La procedura dinanzi all'ufficiale di stato civile. Conclusioni*

## **Introduzione**

Alcune considerazioni di ordine generale prima di addentrarci nella tematica oggetto di commento appaiono d'obbligo al fine di una migliore visione e comprensione dell'argomento stesso.

La separazione<sup>2</sup>, come noto, consiste nella interruzione stabile ed effettiva della convivenza coniugale che dà vita ad uno *status* giuridico dei rapporti coniugali con carattere potenzialmente transitorio in quanto "potrebbe" cessare

---

<sup>1</sup> Avvocato in Avezzano; Dottoranda di Ricerca in Diritto dell'Economia e dell'Impresa, curriculum Diritto del lavoro, Univ. La Sapienza; Docente Tutor Diritto del lavoro c/o Università Internazionale Telematica Uninettuno e già Docente Tutor in Diritto Civile; Relatore a Convegni e Corsi di Formazione per Aziende e Professionisti; Autore di numerose opere sia monografiche che collettanee.

<sup>2</sup> Per approfondire l'argomento cfr. Bruno M., Separazione e divorzio, Giuffrè editore, 2014

in ogni momento senza alcun bisogno di nessuna formalità, bensì mediante semplice riconciliazione.

La separazione dei coniugi non fa venir meno il vincolo coniugale stesso<sup>3</sup>.

Non va a cessare l'obbligo di collaborazione soprattutto con riguardo ai figli.

Il fulcro dell'istituto della separazione consensuale deve rinvenirsi nell'accordo – avente **carattere negoziale** - con cui le parti, limitatamente agli interessi disponibili, pongono le regole dei loro futuri rapporti.

L'accordo, in virtù della sua natura costituisce un atto di autonomia privata, sottratta ad ogni ingerenza da parte dell'organo giudicante che dovrà prenderne atto limitandosi ad un "mero" controllo di legalità e, con riguardo agli interessi indisponibili, di opportunità.

Ovvero si dovrà verificare che le clausole pattuite non siano nulle per contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico, con valutazione della convenienza delle stesse per l'interesse morale e materiale dei figli minori; ciò in quanto tale interesse, per espressa previsione legislativa viene sottratto alla libera disponibilità delle parti<sup>4</sup>.

Arriviamo alle novità introdotte con la normativa del 2014 che qua si commenta....

Niente giudici nelle separazioni e nei divorzi consensuali "potrebbe essere lo slogan" del decreto legge n. 132/2014; sembrerebbe (il condizionale è d'obbligo) che per divorziare non sarà, quindi, più necessario recarsi in tribunale e nemmeno dall'avvocato.....!.

Novità assoluta per i nostri Tribunali, in quanto a partire dalla data del 12 settembre 2014 si potrà procedere alla separazione ed al divorzio<sup>5</sup> senza passare "per il via" del Tribunale!!!.

Vi sono, però, come avremo modo di verificare nel prosieguo, ipotesi in cui non sarà possibile "adottare" tale procedura di semplificazione, occorrendo, ancora, il **controllo del giudice**<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> Essa determina la cessazione dell'obbligo di assistenza relativamente a quelle forme che presuppongono la convivenza

<sup>4</sup> Per approfondire la tematica della famiglia cfr. Oberto G. (a cura di) Famiglia e patrimonio, rapporti patrimoniali fra coniugi e conviventi dalla conoscenza al matrimonio, alla separazione e divorzio, alla morte, Cedam editore, II ed. 2014

<sup>5</sup> Così come anche per le richieste di modifiche degli stessi

<sup>6</sup> Per una garanzia piena e totale dei soggetti "indifesi" della separazione e del divorzio

Gli attori protagonisti della procedura che condurrà alla separazione o al divorzio accelerati sono tre, ovvero l'avvocato, i coniugi e l'ufficiale dello stato civile.

Due infatti, sono le procedure previste dal decreto in commento, ovvero una con l'assistenza di un avvocato ed un'altra dinanzi all'ufficiale di stato civile senza neppure la presenza di un difensore.

Un punto che il decreto n. 132/2014 non ha chiarito è quello concernente la seguente questione, ovvero da quale data la separazione ed il divorzio potranno dirsi perfezionati.

Nel menzionato decreto viene, solo, previsto che l'accordo così come raggiunto produce gli effetti e tiene luogo del provvedimento giudiziale di separazione e di divorzio.

A parere di chi scrive sembrerebbe ipotizzabile la soluzione per cui gli effetti dell'accordo **produrranno i propri effetti dalla data dello stesso accordo**.

Come noto il menzionato Decreto legge del 12 settembre 2014 n. 132<sup>7</sup>, concernente "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2014 n. 212<sup>8</sup>.

Per quanto concerne l'oggetto della presente trattazione due sono i Capi che ci riguardano, ovvero:

- Capo II **Procedura di negoziazione assistita da un avvocato**, il cui articolo 6 prevede la "convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio";
- Capo III **Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e divorzio**, il cui articolo 12 prevede la "*separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile*".

---

<sup>7</sup> Per il testo integrale cfr. <http://www.altalex.com/index.php?idnot=68667>

<sup>8</sup> L'entrata in vigore è il 13 settembre 2014

## **1. La negoziazione assistita**

Anzitutto occorre precisare che la negoziazione assistita, a differenza dell'arbitrato<sup>9</sup>, mira a trovare una "conciliazione", una via bonaria alla vicenda. Sono regolate, secondo quanto disposto nel Capo II all'articolo 6 del decreto legge n. 132/2014 le convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali in tema di :

### **1. separazione personale**

### **2. cessazione degli effetti civili**

### **3. scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale)**

### **4. modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.**

Vi sono, come accennato in premessa, delle limitazioni – esclusioni; infatti, le disposizioni previste in tale nuova disciplina non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

Testualmente l'articolo 6 recita: *"1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato puo' essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.*

*2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.*

*3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.*

---

<sup>9</sup> Che quale scopo ha quello di trovare una soluzione giuridica della vicenda, ovvero di stabilire chi, in base alle norme di diritto, ha ragione e chi ha torto.

*L'avvocato della parte e' obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.*

*4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, secondo periodo, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede e' competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.*

*5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente lettera:« g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio;»»; b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente lettera:« g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.»»; c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente lettera:« d-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio”.*

**In termini pratici avverrà questo:** l'avvocato dovrà redigere un accordo ove verrà regolamentata la separazione o il divorzio.

L' accordo verrà sottoscritto dai coniugi e tale sottoscrizione verrà autentica dallo stesso legale che poi dovrà trasmetterlo, entro il termine di dieci giorni al Comune in cui il matrimonio sia stato trascritto<sup>10</sup> o iscritto<sup>11</sup> in copia autenticata dall'avvocato.

---

<sup>10</sup> Se trattasi di matrimonio religioso.

<sup>11</sup> Se trattasi di matrimonio civile.

L'**ufficiale dello Stato civile** completa la procedura ricevendo da ciascuna delle due parti la dichiarazione inerente alla separazione e la sancisce.

Si può procedere anche alla modifica delle condizioni concordate di separazione o di divorzio.

La **mancaza di un'udienza di comparizione** dei coniugi nell'ipotesi di separazione consensuale tramite la procedura di negoziazione assistita da un avvocato ha "imposto" la modifica dell'articolo 3, secondo comma, della legge sul divorzio, prevedendo che il **termine** ivi previsto per la proposizione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio decorra dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.

E' inserita, quindi, nell'art. 69, comma 1, dell'ordinamento dello stato civile di cui al D.P.R. n. 396/ 2000, la lettera d-bis) al fine di prevedere l'annotazione negli atti di matrimonio degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi per la soluzione consensuale di separazione o divorzio.

Per quanto riguarda, infatti, le modifiche alla legge n. 898/1970<sup>12</sup> è stato previsto (articolo 3): *"1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:*

*2) nei casi in cui:*

*a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;*

*b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.*

*In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi*

---

<sup>12</sup> Art. 12.

protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, **ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.**

L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta".

## SCHEMA – Sintesi

### Negoziazione assistita



La convenzione in materia di separazione e divorzio<sup>13</sup>



### NON SI APPLICA



- 1) Nel caso vi siano figli minori;
- 2) Nel caso vi siano figli maggiorenni incapaci;
- 3) Nel caso vi siano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- 4) Nel caso vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave<sup>14</sup>.

**L'accordo che viene raggiunto** a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio.



---

<sup>13</sup> Per approfondire in linea generale i punti della riforma si veda Buffone G., [Schema delle novità e tabella: DL riforma Giustizia](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 5, 2014.

<sup>14</sup> Cfr. art. 37 disp. att. cod. civ.

L'avvocato dovrà trasmettere, entro 10 giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto, una copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo raggiunto e munito delle certificazioni necessarie.



Nel caso in cui il difensore non adempia a tale obbligo sarà applicata una sanzione amministrativa **da €. 5.000,00 ad €. 50.000,00**

Competente all'irrogazione sarà il Comune ove devono essere eseguite le annotazioni<sup>15</sup>.

## **2. La procedura dinanzi all'ufficiale di stato civile.**

I coniugi potranno recarsi direttamente dall'ufficiale di stato civile al fine di separarsi, divorziare, stipulare condizioni della separazione e del divorzio oppure modificare quelle già stipulate...

Questa in sintesi la novità della normativa in commento.... Ma andiamo con ordine.

Come già evidenziato in premessa al Capo III del D.L. n. 132/2014 nell'articolo 12 sono state previste disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio.

Nello specifico è stato previsto che i coniugi possano comparire innanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un **accordo di separazione**, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

*Ratio* e scopo della semplificazione prevista nella disciplina<sup>16</sup> si rinvencono nella "sottrazione" di parte dei procedimenti concernenti la crisi di famiglia ai tribunali al fine di indirizzarli verso una definizione privata, nel caso di accordi redatti da legali, oppure ad una definizione meramente amministrativa nella ipotesi di accordi che vengano redatti innanzi all'ufficiale di stato civile.

A sommo parere di chi scrive sembra condivisibile la limitazione<sup>17</sup> rispetto all'ipotesi che gli accordi in questione riguardino i soggetti deboli, ovvero i figli; la protezione di tali soggetti, infatti, (come si vedrà meglio nello schema di

---

<sup>15</sup> Annotazioni previste ex art. 69 DPR 3 novembre 2000 n. 396.

<sup>16</sup> Entrata in vigore, si ricorda, in data 13 settembre 2014.

<sup>17</sup> Casi di non applicazione.

seguito riportato) rimane demandata alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria<sup>18</sup>.

La procedura sopra descritta, al precedente paragrafo, concernente la negoziazione assistita con l'avvocato "viene applicata" anche alla procedura prevista dall'articolo 12 del decreto legge n. 132/2014 con l'unica differenza che tale procedura alternativa **non è immediatamente operativa**.

Si applicherà, infatti, una volta che siano decorsi trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 132/2014.

Duplici appare la competenza in tale ambito; ovvero l'ufficiale di stato civile competente sarà quello dello stato civile del comune di residenza di uno dei coniugi oppure quello del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.

Vi è da precisare che la norma è applicabile a quelle separazioni, divorzi o stipula di condizioni di separazione e divorzio e modifica di eventuali condizioni che **siano già state stipulate prima dell'entrata in vigore della legge**.

In concreto la procedura avviene come di seguito: l'ufficiale di stato civile dovrà ricevere, da ciascun coniuge, la volontà<sup>19</sup> che intendono separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio<sup>20</sup>.

Dopo aver ricevuto tale dichiarazione l'ufficiale procedere alla stipula dell'accordo che dovrà essere sottoscritto da quest'ultimo e ovviamente dai coniugi.

Inoltre vi è da precisare che gli accordi in tal senso previsti non potranno contenere patti di trasferimento patrimoniale<sup>21</sup>.

In pratica, nel caso in cui moglie e marito intendano separarsi cedendo l'uno all'altra la casa coniugale non potranno farlo con la modalità sopra evidenziata (di semplificazione).

**Art. 12. Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato**

<sup>18</sup> Si veda Gagnani A., Niente giudici nella crisi di famiglia, in Il Sole 24 ore, <http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2014-09-13/niente-giudici-crisi-famiglia-081425.shtml?uuid=ABdN2MtB>

<sup>19</sup> Ovvero la dichiarazione resa dai coniugi.

<sup>20</sup> Il procedimento si blocca se uno dei due coniugi non effettua la dichiarazione.

<sup>21</sup> Gli accordi raggiunti in tale modo avranno gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziari nella stessa materia che equipareranno in ogni senso.

<b>civile</b>
1. I coniugi possono concludere, innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui e' iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non puo' contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo e' compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.».
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), e' aggiunta la seguente lettera:« g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;»; b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente lettera:« g-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»; c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), e' aggiunta la seguente lettera:« d-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;».
6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non puo' essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo

giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Appare, altresì, utile precisare che la semplificazione così come prevista in tema di separazione e divorzio dal decreto legge n. 132 non modifica quelli che sono i presupposti della separazione consensuale, ovvero il consenso dei coniugi, e del divorzio, ovvero la precedente separazione<sup>22</sup>.

Ancora da ribadire che nulla è stato modificato per quanto concerne la tempistica, ovvero i tempi del divorzio che potrà essere richiesto non prima di tre anni dalla udienza presidenziale di separazione e, dalla entrata in vigore del decreto legge n. 132/2014, dalla redazione dell'accordo, salva la riduzione del termine del c.d. "imminente" **divorzio breve**.

Per quanto concerne, infine, come sopra già accennato, i costi di tale procedura, si deve precisare che alla tabella D, come allegata alla legge n. 604/1962<sup>23</sup> dopo il punto 11 delle norme speciali è stato inserito il punto 11 bis, ove si dispone quanto segue: *"Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642"*.

#### **SCHEMA – Sintesi**

I coniugi possono concludere un **accordo** di separazione personale o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o ancora di modifica delle condizioni di divorzio e separazione.



<sup>22</sup> Giudiziale o consensuale che la stessa sia stata.

<sup>23</sup> L. 8 giugno 1962, n. 604.

L'**accordo** deve concludersi dinanzi all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di uno dei coniugi o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.



La **convenzione** in materia di separazione e divorzio<sup>24</sup>

### **NON SI APPLICA**

- 1)** Nel caso vi siano figli minori;
- 2)** Nel caso vi siano figli maggiorenni incapaci;
- 3)** Nel caso vi siano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- 4)** Nel caso vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave<sup>25</sup>



L'ufficiale di stato civile riceve dalle parti personalmente la dichiarazione che vogliono separarsi o far cessare gli effetti civili del matrimonio oppure ottenere lo scioglimento<sup>26</sup>



L'accordo non può contenere **patti di trasferimento patrimoniale**.

### **Conclusioni**

Ricapitolando e cercando di fare un punto conclusivo sull'aspetto concernente la separazione ed il divorzio consensuali si osserva quanto segue.

**Punto 1)** La procedura sarà più veloce di quella "da effettuarsi" in Tribunale?...

A parere di chi scrive probabilmente no....

Vista la "responsabilità" che viene accollata al professionista, lo stesso dovrà, comunque raccogliere nonché controllare tutta la documentazione, dovrà indagare sulle condizioni dei figli maggiorenni e controllare la corrispondenza alle norme imperative ed all'ordine pubblico dell'accordo che dovrà essere redatto per poi essere trasmesso all'ufficiale di stato civile.

**Punto 2)** Non sembra essere chiara la norma attuale se la stessa si applica anche alla modifica delle condizioni di separazione e divorzio che siano state

---

<sup>24</sup> Per approfondire in linea generale i punti della riforma si veda Buffone G., ult. op. cit.

<sup>25</sup> Cfr. art. 37 disp. att. cod. civ.

<sup>26</sup> Secondo le condizioni che le stesse avranno predisposto.

già omologate dal tribunale; in tal senso sembra "orientarsi" però lo stesso decreto n. 132/2014 ove prevede che l'accordo stipulato presso l'ufficiale dello stato civile tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

A parere di chi scrive le ipotesi in cui si potrà ricorrere a questa procedura di semplificazione sembrano essere di molto ridotte, in quanto si potrà accedere a tale modalità **solo** se l'unica decisione da prendere è quella di **porre fine al matrimonio sic et simpliciter**; eccezion fatta, anche se il punto non sembra essere chiaro ma foriero di dubbi, per la previsione di un assegno di mantenimento.

**Punto 3)** La norma sembrerebbe, però, avere un **limite implicito**, ovvero la mancanza di contestazioni tra coniugi.

Pertanto si potrebbe andare dinanzi l'ufficiale di stato civile solo in presenza di separazioni o divorzi consensuali ove i coniugi sono d'accordo su ogni aspetto della separazione e non hanno altre pendenze.

A parere di chi scrive, quindi devono essere escluse le separazioni ed i divorzi ove, ad esempio, viene contestato l'addebito oppure vi siano contestazioni circa l'assegno di mantenimento, per l'ovvio fatto che l'ufficiale non può, non essendo nelle sue competenze, decidere su tali aspetti.

Proseguendo, vi è da dire che verranno, di certo, risparmiate, con tale procedura di semplificazione le spese del contributo unificato, mentre per quanto concerne le competenze del professionista si risparmierà sulla parte di assistenza relativa al tribunale, che "verrà sostituita" dalla procedura prevista dinanzi all'ufficiale di stato civile.

Insomma, non avere figli.....potrà rivelarsi fonte di risparmio nel momento della fine del proprio matrimonio!!..

Ultima precisazione che a parere di chi scrive occorre effettuare nell'ambito dell'argomento di cui trattiamo è un riferimento alla legge sul c.d. divorzio breve, ovvero la **riduzione del termine** (dai precedenti tre anni) ad un anno<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Oppure 6 mesi nel caso in cui non ci siano figli minori.

nel caso in cui i coniugi siano consenzienti nel divorzio o meglio cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La legge sul divorzio breve e la convenzione di negoziazione sono due cose del tutto autonome e separate che “sembrano procedere, almeno per il momento di pari passo” ma comunque su due binari paralleli.

Pare opportuno precisare che la negoziazione<sup>28</sup> è una ipotesi particolare di divorzio breve; la l’iter di approvazione della legge sul divorzio breve andrà avanti per il suo corso.!!.



---

<sup>28</sup> La convenzione di negoziazione assistita.